

COPIA

ORDINANZA N. 5
in data 21-08-2019

UFFICIO STAFF

COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO
PROVINCIA DI PADOVA

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELL'ORDINANZA DEL SINDACO N. 5 DEL 21-08-2019**

L'anno duemiladiciannove addi ventuno del mese di agosto il Sindaco BOTTARO CRISTIAN ha assunto la presente ordinanza

**OGGETTO: DIVIETO DI UTILIZZO DELL'ACQUA A SCOPO IRRIGUO PER
COLTIVAZIONI DESTINATE AL "PRONTO" CONSUMO UMANO
(PRODOTTI/COLTIVAZIONI ORTICOLE) PER PRESENZA DI SALMONELLA.**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N. 450Reg. Pubbl.

Della suetesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo on line per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____.

Addi 21-08-2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to BETTO MICHELE

OGGETTO: Divieto di utilizzo dell'acqua a scopo irriguo per coltivazioni destinate al "pronto" consumo umano (prodotti/coltivazioni orticole) per presenza di Salmonella.

IL SINDACO

VISTA la comunicazione del Dipartimento di Prevenzione dell'U.L.S.S. n. 6 – EUGANEA Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, recante prot. n. 0129519 del 19/08/2019, in cui si propone al Comune di Villanova di Camposampiero di interdire l'uso dell'acqua del canale Fiumicello a **scopo irriguo per coltivazioni destinate al "pronto" consumo umano (prodotti/coltivazioni orticole) per presenza di Salmonella**. come da rapporto di prova del laboratorio ARPAV di Padova n. 681168 del 2019;

VISTO l'art. 33 della Legge Regionale 16/04/1985 n. 33 e successive modificazioni;

PRESO ATTO del Decreto Legislativo 11/05/1999 n. 152 e successive modificazioni;

AI SENSI dell'art. 50 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267 e successive modificazioni;

RAVVISATA la necessità di vietare l'utilizzo dell'acqua per irrigazioni di coltivazioni ortofrutticole del corso d'acqua: Fiumicello e relativi suoi effluenti.

ORDINA

Nel territorio del Comune di Villanova di Camposampiero, fino a diverso parere espresso dal Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'U.L.S.S. n. 6 – EUGANEA - Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, il divieto di utilizzo dell'acqua per irrigazioni di coltivazioni ortofrutticole del corso d'acqua FIUMICELLO e relativi suoi effluenti.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line comunale, sito del Comune e sarà resa nota alla cittadinanza a mezzo diffusione nelle bacheche dislocate sul territorio.

La presente Ordinanza è inviata alla Provincia di Padova settore ecologia, al Consorzio Acque Risorgive , Al Dipartimento dell'U.L.S.S. n. 6 – EUGANEA - Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, al Comando Carabinieri di Pionca di Vigonza e al Comando di Polizia Locale della Federazione, ognuno per gli adempimenti di competenza.

INFORMA

Che avverso predetto provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Regionale, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione.

L'inottemperanza al presente provvedimento sarà denunciata all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Che l'unità organizzativa competente è l'ufficio Ambiente.

DEMANDA

Al Dipartimento di Prevenzione dell' U.L.S.S. n. 6, EUGANEA - Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, all'ARPAV Dipartimento Provinciale di Padova e al Comando di Polizia Locale c/o la Federazione dei Comuni del Camposampierese, il controllo sulla corretta attuazione della presente ordinanza, in base alle rispettive competenze.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Villanova di Camposampiero, 21-08-2019

Il Sindaco
F.to BOTTARO CRISTIAN

VISTA la suesposta proposta di ordinanza, si esprime **parere favorevole** in merito alla regolarità tecnica della stessa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Villanova di Camposampiero, li 21-08-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to FERRANTE MIRCO

Copia informatica, conforme a documento originale analogico, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, successive modifiche e integrazioni.